



## *Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile      Brescia, lì data protocollo  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA  
Via Scuole 6 – 25128 Brescia      ☎ 030.3719205 – 📠 030.3719203  
e mail: [comando.brescia@vigilfuoco.it](mailto:comando.brescia@vigilfuoco.it)

All'Ordine degli Ingegneri della provincia di  
Brescia

*Ufficio Segreteria*

All'Ordine degli Architetti della provincia di  
Brescia

Al Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della provincia di Brescia

Al Collegio Periti Industriali e Periti  
Industriali Laureati della provincia di Brescia

OGGETTO: Verifiche di costruzioni per segnalato dissesto strutturale.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, affida al Corpo Nazionale la competenza degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, che si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Rientrano in tale previsione normativa anche gli interventi per "improvviso o minacciante crollo strutturale", ordinariamente richiesti ai Comandi, ivi comprese le verifiche strutturali di costruzioni a seguito di eventi sismici, cedimenti fondali o strutturali, danni

riconducibili ad eventi eccezionali o comunque di entità superiore alla capacità di risposta strutturale.

Il sopralluogo del personale VV.F. in caso di intervento per segnalato dissesto strutturale è caratterizzato dal requisito di immediatezza (art. 24 del D.Lgs. 139/06 e s.m.i.) e non conduce a determinazioni definitive della sicurezza delle costruzioni ispezionate così come intese dalle NTC (cap. 8.2 del DM 14/1/2008). Per tale motivo il Comando VV.F. richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli Enti competenti (art. 63 del DPR 64/2012 e art. 56 del DPR 64/2012), individuabili nel Sindaco, nel Prefetto (art. 54 del DPR 267/2000) e, ove necessario, nelle forze di polizia (Art. 56 del DPR 64/2012).

Per quanto sopra, l'esito del sopralluogo VF non può culminare in una determinazione definitiva delle condizioni di agibilità (art. 24 del DPR 380/2001), da demandare a tecnici abilitati, ma si concretizza con le soluzioni tecniche, immediate e di natura temporanea, da adottare ai fini di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni in attesa delle determinazioni definitive.

I VF non predispongono relazioni tecniche finalizzate al ripristino di opere da costruzione o autorizzano il rientro degli occupanti oggetto di ordinanza di sgombero, al cessare delle condizioni che lo hanno determinato.

Il sopralluogo del personale VF per intervento di dissesto strutturale è effettuato, a vista, secondo procedure d'intervento codificate dal Comando (art. 56 del DPR 64/2012) e sulla scorta dell'esperienza acquisita (art. 56 del DPR 64/2012).

In caso di pericolo imminente, il personale VF accede ed interviene senza indugio all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia preventivamente allertate (art. 56 del DPR 64/2012).

L'intervento si conclude con l'eliminazione prioritaria del pericolo per gli occupanti nonché con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato (art. 56 del DPR 64/2012).

In caso di reati di competenza dei VF (art. 434 "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" e art. 676 "Rovina di edifici o di altre costruzioni" del Codice Penale), verrà data notizia tempestiva all'Autorità Giudiziaria interfacciandosi con le forze di polizia per gli adempimenti del caso.

La reiterata e ravvicinata richiesta di sopralluogo su una medesima costruzione sarà valutata con estrema cautela da parte del Comando. Qualora il Comando, a valle di reiterate ed immotivate richieste, ravvisi la sussistenza dei presupposti dell'art. 658 del Codice Penale

(reato di procurato allarme), ne invierà circostanziata e tempestiva notizia all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

PND

Il Comandante Prov.le  
(Carrolo)

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs 82/2005